



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPILABOTTE, ALBANO, ASTORRE, BERGER, BORIOLI, BUEMI, CONTE, CUCCA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, GAMBARO, ICHINO, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MATTESINI, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA, SONEGO, STEFANO, VALDINOSI, LIUZZI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2016

Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale

ONOREVOLI SENATORI. - Le bande musicali, i cori non professionistici e i gruppi folclorici rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli.

Tali formazioni - sviluppando la comune passione per la musica - rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati. Esse, inoltre, contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti aerofoni, a corda e a percussione, in una società che tende sempre più alla cultura musicale moderna caratterizzata dall'utilizzo di strumentazioni elettroniche.

La loro presenza e i loro interventi rendono vivace e piacevole ogni manifestazione pubblica e privata, creando momenti di condivisione e felicità per piccoli e adulti; esse tra l'altro, sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche nonché per

contribuire alla riflessione interiore anche nelle ricorrenze tristi che vive una comunità.

Oggi in Italia le formazioni musicali popolari e amatoriali sono, però, abbastanza trascurate, non sono adeguatamente valorizzate e promosse e il più delle volte sopravvivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di porre rimedio al persistere di una negligenza che dura oramai da tempo nei confronti della musica popolare amatoriale, secondo un impianto che prevede, in sintesi:

1. il riconoscimento dell'importanza e della peculiarità delle associazioni musicali popolari, e la definizione di specifiche misure di sostegno, incentivo e agevolazione;
2. la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
3. l'istituzione della «Giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi culturali con analoghi complessi musicali e gruppi folclorici stranieri;
4. la salvaguardia delle competenze delle regioni e delle province autonome in materia, nel rispetto dei principi costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce, valorizza e tutela la funzione educativa e sociale della musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folclorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione e promozione artistica nonché di aggregazione e socializzazione.

2. La musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folclorica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali popolari, prive di scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 2.

3. La disciplina dell'attività musicale popolare e amatoriale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e tutelata dall'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Associazioni musicali popolari e amatoriali)

1. La qualifica di «associazione musicale popolare e amatoriale» bandistica, corale o folclorica, che costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi previsti dalla presente legge, è attribuita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta della federazione o associazione nazionale di categoria cui la singola formazione è iscritta.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, determina con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adozione di uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione e lo sviluppo dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;

b) previsione di un numero di componenti non inferiore a venti e dotazione per essi di uniformi o costumi tradizionali;

c) programmazione e realizzazione di un'attività annuale minima di sei esibizioni sul territorio nazionale;

d) disponibilità di una sede idonea per le attività di insegnamento e di esercitazione;

e) previsione che la direzione artistica sia affidata a un professore di musica in possesso di un diploma rilasciato da un Conservatorio di musica o da un Istituto superiore di studi musicali e coreutici ovvero a un esperto di tradizioni popolari e identità locali;

f) riconoscimento quale «formazione di interesse locale» conferito dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'associazione.

3. La qualifica di «associazione musicale popolare e amatoriale» è rinnovata annualmente; a tal fine le federazioni e associazioni nazionali trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle formazioni associate che ne facciano richiesta, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, secondo modalità definite con regolamento adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) la diffusione della musica popolare nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali popolari e amatoriali e altri soggetti operanti nel settore musicale;

b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti direttori di bande e cori, personale artistico e tecnico del settore.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:

a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero;

b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali popolari e amatoriali;

c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.

Art. 4.

(Giornata nazionale per la musica popolare e amatoriale)

1. La Repubblica riconosce la terza domenica del mese di maggio di ogni anno quale «Giornata nazionale della musica popolare e

amatoriale», al fine di promuovere la conoscenza, la salvaguardia lo sviluppo e la diffusione del valore artistico, sociale e culturale della musica popolare e amatoriale e di sensibilizzare in particolare i giovani alla partecipazione alle attività musicali organizzate nel proprio territorio. Tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le federazioni nazionali di categoria l'organizzazione annuale della «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale» sull'intero territorio nazionale.

Art. 5.

(Promozione della musica popolare nazionale anche in ambito internazionale)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in collaborazione con *l'International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts* (CIOFF), la diffusione della produzione musicale popolare nazionale all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli Istituti italiani di cultura, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali popolari e amatoriali del nostro Paese e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi)

1. Le associazioni musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2 possono beneficiare:

a) di un contributo annuo massimo di 3.000 euro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e di funzionamento;

b) di agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per spostamenti ferroviari, aerei e marittimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le aziende di trasporto;

c) dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento per l'acquisto di attrezzature, materiali e strumenti necessari per le loro attività.

2. I benefici di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono riconosciuti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 7 specificatamente destinate ogni anno a tali finalità.

3. I benefici di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme di sussidi o benefici pubblici di diversa natura anche se erogati dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Art. 7.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare e amatoriale)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare e amatoriale bandistica, corale e folclorica», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di ripartizione delle relative risorse.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali della legislazione statale in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti nella presente legge entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

